

COMUNE DI QUATTORDIO
Provincia di Alessandria

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione C.C. nr. 10 del 28.04.2014
Modificato con delibera C.C. 13 del 30.03.2016

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Art. 1 – Istituzione dell'imposta | pag. 3 |
| Art. 2 – Oggetto del regolamento | pag. 3 |
| Art. 3 – Soggetto attivo | pag. 3 |
| Art. 4 – Soggetto passivo | pag. 3 |
| Art. 5 – Oggetto d'imposta | pag. 4 |
| Art. 6 – Base imponible | pag. 4 |
| Art. 7 – Decorrenza del tributo | pag. 4 |
| Art. 8 – Servizi indivisibili | pag. 4 |
| Art. 9 – Aliquote | pag. 5 |

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

| | |
|---|--------|
| Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili | pag. 5 |
| Art. 10 bis – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili | pag. 5 |
| Art. 10 Ter – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili | pag. 5 |

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

| | |
|------------------------------------|--------|
| Art. 11 – Dichiarazione | pag. 6 |
| Art. 12 – Versamenti | pag. 6 |
| Art. 13 – Rimborsi e Compensazioni | pag. 7 |
| Art. 14 – Arrotondamenti | pag. 7 |
| Art. 15 – Sanzioni | pag. 7 |
| Art. 16 – Accertamento | pag. 8 |
| Art. 17 – Contenzioso | pag. 8 |

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Art. 18 – Norme di rinvio | pag. 9 |
| Art. 19 – Entrata in vigore | pag. 9 |
| Art. 20 – Clausola di adeguamento | pag. 9 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. con riferimento alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di QUATTORDIO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di QUATTORDIO per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati esclusa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Unica ed aree edificabili come definite ai sensi dell'imposta Municipale Unica, a qualsiasi uso adibite ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Il detentore versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponible occupata. La restante parte del 70% (70 per cento) del tributo dovuto resta a carico del possessore. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da

un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il detentore non è tenuto a versare la TASI, il possessore versa la TASI nella misura del 70% settanta per cento.

Art. 5 **Oggetto d'imposta**

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di QUATTORDIO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

Art. 6 **Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è la quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, come integrata e disciplinata dal relativo regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica "IMU".
2. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 7 **Decorrenza del tributo**

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 8 **Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono:
 - Segreteria generale, personale e organizzazione (Spese per la gestione Automezzi, Assicurazioni, Utenze e canoni, Personale);
 - Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali (Spese orologi pubblici, Spese gestione e manutenzione patrimonio, Personale);
 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (Manutenzione strade e pulizia fossi, Spese per la gestione del traffico stradale, Rimozione neve, Illuminazione Pubblica, Interessi passivi, Personale);
 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Servizio accalappiamento e mantenimento cani randagi, Spese manutenzione del verde, Interessi passivi, Personale);
 - Servizi di Protezione Civile (Programma e corsi Protezione Civile, Contributo Volontari);
 - Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Servizio Infermieristico, Quota Consorzio Assistenziale CISSACA);
 - Servizio necroscopico e cimiteriale (Servizio necroscopico e cimiteriale, Personale);
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 9
Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO E DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU.

Art. 10 bis
COMODATI D'USO

1. La base imponibile è ridotta alla metà Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23."

Art. 10 ter
RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, nr.431 l'imposta è ridotta del 25%;

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
 - a) L'inizio della detenzione e del possesso;
 - b) La cessazione della detenzione e del possesso;
 - c) La variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - d) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - e) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;Per i possessori valgono le norme previste per l'IMU. Tutti i detentori debbono presentare la dichiarazione nelle casistiche sopra descritte.
2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri;
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso e della detenzione dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
 - b) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della cessazione o del possesso dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo;
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, deve contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto passivo ;
 - b) Se società i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile;
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei fabbricati e delle aree;
 - d) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
6. La dichiarazione, predisposta sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 12

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento in autoliquidazione dell'imposta dovuta al Comune in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata al 16 giugno
 - 2° rata al 16 dicembre
2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di QUATTORDIO, corrispondente a H121, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 5. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è

protratto il possesso o la detenzione per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà o la detenzione.

Art. 13 **Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 10,33 comprensivo di sanzioni amministrative e interessi con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di TASI mediante compensazione del credito. L'istanza può essere presentata fino a 90 (novanta) giorni prima della scadenza del pagamento.

Art. 14 **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 15 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 500 (cinquecento). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;

- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni;
- c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 16 **Accertamento**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 17 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, nr.546, e s.m.i..
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del del D.Lgvo 19 giugno 1997, nr.218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.16, comma 1, del presente regolamento, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
5. Il Comune può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 (sei) mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 (diciotto) rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
8. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Norme di rinvio

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 20 Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.